



COMUNE DI ORIOLO ROMANO

Via Vittorio Emanuele III n. 3 - 01010 ORIOLO ROMANO (Viterbo)
C.F. 80004850568 - P.IVA 00213820566 - Tel. 06/99837144 - Fax 06/99837482
E-mail: ORIOLO@aconet.it

N. 58

Data 13 GIU. 2001

OGGETTO: Disciplina oraria Pubblici Esercizi.

IL SINDACO

- Vista la Legge 25/8/1981, n. 287, art. 8 che detta disposizioni per la disciplina dell'orario di attività dei Pubblici Esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- Visto il D.P.R. 24/7/1966, n. 616;
- Ritenuto opportuno determinare l'orario minimo e massimo di attività dei Pubblici Esercizi;
- Visto il parere espresso della Confesercenti di Viterbo e della Ascom di Viterbo;
- Visto l'art. 50 del D. L.vo 18/8/2000, n. 267;

ORDINA

1) In tutto il territorio comunale l'arco orario di apertura giornaliera dei Pubblici Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande è determinato come segue:

- | | |
|--|----------------|
| - ORARIO MINIMO: | 08,00 - 22,00; |
| - ORARIO MASSIMO INVERNALE:
(dal 1° ottobre al 31 maggio) | 05,00 - 01,00; |
| - ORARIO MASSIMO ESTIVO:
(dal 1° giugno al 30 settembre) | 05,00 - 02,00; |

2) Gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato nel rispetto del limite minimo e massimo stabilito e di renderlo noto al pubblico mediante l'esposizione di apposito cartello ben visibile. Nel caso in cui gli orari di esercizio adottati concentrino le chiusure in alcuni periodi della giornata, soprattutto con riferimento a singole zone del territorio comunale, gli stessi potranno essere modificati d'ufficio, sentito il parere delle associazioni in premessa indicate;

3) E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura dell'esercizio fino a un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive. Gli esercizi di ristorante, trattoria, pizzeria, tavola calda e similari possono posticipare l'apertura fino alle ore 12,00;

4) Derogano alla disciplina di cui al punto 1) i Pubblici Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande che svolgono attività limitata alle ore serali-notturne.

Gli stessi dovranno osservare il seguente arco orario di apertura giornaliera:

- ORARIO MINIMO: 18,00 - 24,00
- ORARIO ESTIVO: 16,00 - 02,00
- ORARIO INVERNALE: 16,00 - 01,00

5) Rimangono impregiudicate le disposizioni di cui ai punti 2 e 3 suesposti.

Gli esercenti Pubblici Esercizi dovranno effettuare una intera giornata di chiusura infrasettimanale con turni annualmente determinati con Ordinanza Sindacale a norma della Legge 1/6/1971, n. 425.

E' data facoltà all'esercente di tenere aperto l'esercizio qualora la giornata assegnatagli per la chiusura settimanale coincida con una festività infrasettimanale.

I titolari di licenze di Pubblico Esercizio abbinato ad altre attività commerciali o artigianali dovranno esporre unicamente il cartello orario all'attività prevalentemente esercitata.

DEROGHE ANNUALI

PERIODO DI CARNEVALE:

- Sospensione dell'obbligo di chiusura settimanale per 9 giorni a partire dal lunedì che precede l'ultima domenica di carnevale.

FESTIVITA' PASQUALI:

- Sospensione dell'obbligo di chiusura settimanale per 9 giorni a partire dal lunedì che precede la Pasqua.

FESTE PATRONALI:

- Sospensione dell'obbligo della chiusura settimanale per 9 giorni a partire dal lunedì che precede le festività.

FESTIVITA' NATALIZIE E FINE ANNO:

- Sospensione dell'obbligo di chiusura settimanale per un periodo di 3 settimane prima del 6 gennaio.

FERIE ANNUALI PERIODO ESTIVO:

- Durante il mese di agosto, i Pubblici Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, potranno usufruire di turni di ferie, in base a programmi di chiusura, presentati al Comune dalle categorie interessate; tali da assicurare il servizio ai consumatori, i programmi dei turni di ferie dovranno essere presentati entro il 31 maggio e saranno sottoposti all'approvazione dell'Amministrazione Comunale;

- Potranno essere prese in considerazione domande presentate unitamente al consenso scritto di altro esercente, la stessa attività e della stessa zona del richiedente, che assicuri l'apertura per il periodo di ferie richiesto;

- Durante il mese di agosto è sospeso l'obbligo di chiusura settimanale dei Pubblici Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

RAMMENTA

- Che le disposizioni sopra stabilite non si applicano agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di seguito riportati:

a) Attività esercitate al domicilio del consumatore;

b) Esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;

c) Esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;

d) Esercizi di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), della Legge n. 287/91, nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;

e) Nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno;

f) Attività esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;

g) Attività esercitate in scuole, in ospedali, in comunità religiose, in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

h) Attività esercitate nei mezzi di trasporto pubblico;

6) La presente disciplina, sostituisce quella attualmente vigente;

7) Gli organi competenti eserciteranno la necessaria sorveglianza per l'osservanza delle norme di cui al presente provvedimento;

8) Il mancato rispetto delle presenti disposizioni è punito a norma di legge.

9) La presente Ordinanza sostituisce la precedente n. 13 in data 13/2/95;

ORIOLO ROMANO, li 13 GIU. 2001



IL SINDACO